

**CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
DI COMPONENTI INDUSTRIALI E MATERIALI
DEL GRUPPO TECNOFERRARI S.P.A.**

Queste condizioni generali ("Condizioni Generali di Acquisto") si applicano al presente ordine d'acquisto emesso dalla società GRUPPO TECNOFERRARI S.P.A., codice fiscale 01984990364, partita iva P.I. 01475650352, con sede legale in via Ghiarola Nuova, 105-107 41042 Fiorano Modenese (nel seguito denominata "Acquirente") ed a quelli che eventualmente dovessero essere emessi in futuro ed accettati, dalla società venditrice (in seguito denominata "Fornitore") per l'acquisto dei prodotti di cui al presente ordine ed ai possibili ordini seguenti (nel seguito denominati "Prodotti").

1. ORDINE DI ACQUISTO

- 1.1. La fornitura oggetto del presente ordine d'acquisto, nonché eventuali successive forniture effettuate in base ad ordini di acquisto dell'Acquirente, è disciplinata dalle presenti Condizioni Generali d'Acquisto.
- 1.2. Il Fornitore dovrà comunicare all'Acquirente l'accettazione del presente ordine sottoscrivendo le presenti Condizioni Generali di Acquisto restituendone copia debitamente sottoscritta ed inviandogli conferma separata. Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione anzidetta ed il ricevimento di tale conferma d'ordine. Resta inteso che il singolo contratto di compravendita non entrerà in vigore se il Fornitore non abbia restituito le presenti Condizioni Generali firmate e timbrate anche ai sensi dell'art. 1341 del Cod. Civ. da un legale rappresentante o comunque da soggetto dotato dei corrispondenti poteri di vincolare il Fornitore. A questo riguardo il Fornitore esonera l'Acquirente da ogni verifica al riguardo sulla base dell'affidamento che ogni atto proveniente dal Fornitore genererà. Qualora entro il termine di 30 giorni non siano pervenute le presenti Condizioni Generali debitamente come sopra sottoscritte l'Acquirente è considerato libero da ogni impegno ed il medesimo ordine a lui inoltrato sarà considerato privo di effetti. Sarà facoltà dell'Acquirente, in particolari circostanze di cui darà comunicazione, anche in assenza di sottoscrizione originaria e/o di invio della conferma d'ordine del Fornitore, considerare concluso il singolo contratto di compravendita che sarà sottoposto alle presenti Condizioni Generali, laddove il Fornitore avesse dato corso alla

**CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
DI COMPONENTI INDUSTRIALI E MATERIALI
DEL GRUPPO TECNOFERRARI S.P.A.**

fornitura, e l'Acquirente accetta i Prodotti consegnatigli. Anche in quest' caso si applicherà il detto articolo successivo art. 1.3.

- 1.3. Condizioni contrattuali differenti dalle presenti, che vengano allegate, richiamate, aggiunte o modificate dal Fornitore, non avranno valore se non espressamente e specificatamente accettate per iscritto dall'Acquirente.
- 1.4. A seguito del perfezionamento del contratto il Fornitore si obbliga a produrre e a fornire all'Acquirente i Prodotti ed i servizi meglio specificati nell'ordine realizzati secondo le indicazioni tecniche, i disegni, i campioni e quant'altro necessario per la migliore esecuzione del lavoro. Il singolo ordine non potrà espressamente derogare a queste Condizioni Generali ed in caso di contrasto tra i contenuti dell'ordine e queste condizioni generali, i termini del singolo ordine di acquisto seguiti da corrispondente accettazione nella conferma d'ordine del Fornitore prevarranno.
- 1.6. Gli ordini di acquisto, i loro eventuali allegati, le presenti Condizioni Generali di Acquisto e le corrispondenti conferme di ordine costituiscono l'unica ed esclusiva fonte regolatoria dei singoli rapporti di compra-vendita che si andranno ad instaurare, superando ogni eventuale altra pattuizione precedente dal medesimo oggetto. In caso di contrasto tra i documenti sopra elencati gli uni prevarranno sugli altri nell'ordine in cui sono elencati in questo comma.

2. PREZZI E PAGAMENTI

- 2.1. I prezzi indicati o richiamati nell'ordine sono da intendersi esclusivi di I.V.A. e non soggetti a variazione alcuna; essi si intendono inclusivi del relativo imballo per la spedizione secondo le istruzioni dell'Acquirente. Il Fornitore si impegna, in relazione alle sconti che propone per iscritto legate ai volumi e ad altri elementi negoziali, a mantenere tali sconti per il primo ordine e per quelli successivi al primo sino ad un anno dall'accettazione del detto primo ordine; nel periodo successivo tali prezzi e condizioni rimarranno ancora invariate salva comunicazione scritta in senso diverso del Fornitore da ricevere con un preavviso di almeno 60 giorni.

**CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
DI COMPONENTI INDUSTRIALI E MATERIALI
DEL GRUPPO TECNOFERRARI S.P.A.**

- 2.2 Il trasporto e l'assicurazione dei Prodotti sino al magazzino dell'Acquirente in Via Ghiarola Vecchia, 91 Fiorano Modenese (qui di seguito la "Consegna"), salva diversa pattuizione in ordine, saranno a carico del Fornitore e da considerarsi inclusi nel prezzo.
- 2.3 In caso di ritardo nei pagamenti, sono dovuti al fornitore gli interessi legali nella misura al momento applicabile, a decorrere dalla data di esigibilità del relativo credito. L'Acquirente potrà sospendere i pagamenti in caso di inadempimento del fornitore o qualora sussistano circostanze da cui risulti verosimile che il fornitore non adempirà regolarmente la sua prestazione per le sue precarie condizioni finanziarie. Eventuali ritardi nei pagamenti dell'Acquirente, nell'ambito della tolleranza d'uso che comunque non eccedano i 30 giorni, non consentono al fornitore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi contrattuali.

3. FATTURAZIONE

- 3.1. Le fatture relative ai Prodotti saranno emesse dal Fornitore con data non anteriore alla data di consegna dei relativi Prodotti e faranno riferimento al numero d'ordine, alla posizione d'ordine e alla descrizione della merce. Il pagamento delle stesse, se non è stata pattuita la loro scadenza, né la stessa è prescritta da norme di legge inderogabili in quest'ultimo caso applicandosi automaticamente la disposizione di legge, dovrà essere effettuato entro 120 gg. f.m.d.f.
- 3.2. Le bolle di accompagnamento della merce dovranno portare indicato il numero dell'ordine cui si riferiscono; in caso contrario l'Acquirente avrà il diritto di non accettare la consegna della merce. In caso di materiali destinati a terzi una copia del Documento di Trasporto firmato dal Vettore o dal destinatario finale (nei casi di vendita franco destino) dovrà essere inviato all'Acquirente quale attestato di consegna.

4. INFORMAZIONI INDUSTRIALI

- 4.1. Qualsiasi disegno, progetto, documento o informazione tecnica, software ed ogni altra informazione industriale (in seguito collettivamente denominati "Informazione/i Industriale/i"),

**CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
DI COMPONENTI INDUSTRIALI E MATERIALI
DEL GRUPPO TECNOFERRARI S.P.A.**

trasmessa o comunicata, anche verbalmente, al Fornitore, prima o dopo la conclusione del contratto, resta di esclusiva titolarità dell'Acquirente e potrà essere utilizzata dal fornitore soltanto nei limiti necessari per la corretta esecuzione del contratto. Il Fornitore si impegna a mantenere confidenziali le Informazioni Industriali ed ogni altra informazione ricevuta dall'Acquirente in occasione della fornitura. In particolare, tali Informazioni Industriali non potranno essere sfruttate dal fornitore, copiate o riprodotte, trasmesse, comunicate o divulgate a terzi, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. Ogni Informazione Industriale trasmessa al fornitore dovrà essere restituita all'Acquirente non appena essa non risulti più necessaria per l'esecuzione del contratto. Il Fornitore dovrà attenersi alle disposizioni del presente articolo anche quando l'Acquirente trasmette o comunica al Fornitore Informazioni Industriali di propri clienti o di altri terzi.

- 4.2. Salvo diverso accordo scritto, quando il contratto comporta che sia il Fornitore a elaborare il progetto, il disegno o le caratteristiche del prodotto sulla base delle indicazioni più o meno dettagliate fornite dall'Acquirente, ogni Informazione Industriale realizzata in tale contesto dal Fornitore sarà di esclusiva titolarità dell'Acquirente a cui faranno capo tutti i diritti di utilizzazione economica, anche nel caso di invenzioni o ritrovati brevettabili o di opere dell'ingegno tutelate dalle norme sulla proprietà intellettuale. Del corrispettivo di tali diritti esclusivi di utilizzazione economica si è specificamente tenuto conto al momento della fissazione del prezzo della fornitura destinando una percentuale di tale prezzo a tale soddisfazione.

5. FABBRICAZIONE DEI PRODOTTI

- 5.1. Quando l'ordine dell'Acquirente si riferisce ad un prodotto che si differenzia, anche solo per alcuni elementi e/o limitati particolari, da quello usualmente fabbricato o commercializzato dal Fornitore, ed in particolare quando l'ordine si riferisce ad un prodotto da fabbricare secondo le indicazioni più o meno dettagliate dell'Acquirente o del cliente finale dell'Acquirente, è inteso che,

**CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
DI COMPONENTI INDUSTRIALI E MATERIALI
DEL GRUPPO TECNOFERRARI S.P.A.**

salvo diverso accordo scritto, il fornitore dovrà fabbricare il prodotto esclusivamente per la vendita all'Acquirente.

- 5.2. Il Fornitore, per consentire all'Acquirente di fornire eventuali consigli e suggerimenti nell'eventuale fase di progettazione e nella fase di fabbricazione del prodotto, assicura al personale dell'Acquirente il libero accesso ai luoghi nei quali i Prodotti vengono progettati e fabbricati, dietro semplice preavviso e durante l'orario di lavoro; l'eventuale esercizio di tale facoltà da parte dell'Acquirente non comporta alcun esonero o limitazione delle responsabilità del Fornitore previste nelle presenti condizioni generali.
- 5.3. Il Fornitore si atterrà in ogni momento alle eventuali richieste di modifica delle caratteristiche, delle specifiche tecniche, delle prestazioni e dei rendimenti del Prodotto indicate nell'ordine, indipendentemente dalla loro entità, ma solo se verranno richieste dall'Acquirente per iscritto. Tali modifiche non comporteranno alcuna variazione dei prezzi e delle altre condizioni della fornitura se non sono sostanziali; negli altri casi, se il Fornitore non richiede una rinegoziazione delle condizioni della fornitura entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta di modifica. In nessun caso, per l'esercizio di facoltà previste dal presente articolo, il Fornitore potrà recedere dal contratto o interrompere o sospendere la progettazione o la fabbricazione dei Prodotti.
- 5.4. Tutte le modifiche costruttive per iniziativa del Fornitore che verranno apportate all'oggetto della fornitura al fine di migliorarne le caratteristiche funzionali o tecniche o comunque ogni modifica rispetto ai disegni, specifiche e caratteristiche anche estetiche originarie, dovranno essere autorizzate per iscritto dall'Acquirente.

6. CONSEGNE

- 6.1. Salvo quanto diversamente specificato nell'ordine, la consegna si intende franco destino stabilimento dell'Acquirente o Franco destino presso il Cliente finale indicato dall'Acquirente (laddove

**CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
DI COMPONENTI INDUSTRIALI E MATERIALI
DEL GRUPPO TECNOFERRARI S.P.A.**

eccezionalmente così previsto in ordine). In ogni caso, il Fornitore sopporterà tutte le spese di trasporto, assicurazione ed ogni altra spesa, nonché tutti i rischi, fino al momento del ricevimento del prodotto presso lo stabilimento dell'Acquirente (ovvero presso lo stabilimento del cliente dell'Acquirente qualora l'ordine preveda che il prodotto debba essere spedito dal Fornitore direttamente al cliente). La proprietà ed il rischio passeranno all'Acquirente alla presa in consegna materiale dei Prodotti come sopra prevista. Tutti i Prodotti ordinati dall'Acquirente dovranno essere consegnati alle date e nelle località di consegna specificate nell'ordine. I termini convenuti per la consegna sono tassativi ed essenziali salvo quanto previsto al successivo comma. Sono perciò da escludersi, oltre a ritardi, anche gli anticipi rispetto alle date di consegna concordate, a meno che ciò non sia richiesto dall'Acquirente.

- 6.2. Fermo restando il diritto dell'Acquirente al risarcimento degli ulteriori danni, nel caso in cui il Fornitore ritardi la consegna di qualunque unità di Prodotti rispetto alle date previste nell'ordine, l'Acquirente avrà la facoltà: a) di risolvere il relativo contratto e gli ordini ad esso collegati a danno e spese del Fornitore e eventualmente concedendo, qualora non volesse dichiarare immediatamente risolto il contratto, un nuovo termine per adempiere spirato il quale esercitare il detto diritto di risoluzione; b) in ogni caso, per ogni settimana di ritardo nella consegna, di applicare una penale pari all'1(uno)% del prezzo del prodotto sino al 10% del prezzo del Prodotto in ritardo salva, anche in questo caso, la richiesta degli ulteriori danni. L'Acquirente è espressamente autorizzato a dedurre tali crediti dagli importi eventualmente dovuti al Fornitore.
- 6.3. L'Acquirente potrà inviare al Fornitore, a spese del Fornitore stesso, qualsiasi unità di Prodotto consegnata con più di sette (7) giorni di anticipo rispetto alla data di consegna specificata nell'ordine, dovendosi considerare tali Prodotti come non consegnati. Ove invece l'Acquirente decida di accettare la consegna anticipata, egli potrà addebitare al Fornitore le possibili spese di magazzino aggio che ne conseguono.
- 6.4. L'Acquirente ha la facoltà senza che ne derivino oneri aggiuntivi a

**CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
DI COMPONENTI INDUSTRIALI E MATERIALI
DEL GRUPPO TECNOFERRARI S.P.A.**

suo carico, di modificare il luogo di destinazione dei Prodotti e/o di posticipare la data di consegna fino ad un massimo di 60 giorni, purché ne avvisi il Fornitore per iscritto con un preavviso di 30 giorni rispetto alla data di consegna prevista nell'ordine.

Il Fornitore si impegna inoltre ad accettare eventuali modifiche in più o in meno, purché non eccedenti il 20% dei quantitativi oggetto dell'ordine, a condizione che queste gli vengano richieste per iscritto dall'Acquirente con un congruo preavviso. Per quanto riguarda eventuali richieste di modifica eccedenti il 20% il Fornitore è tenuto a compiere i migliori sforzi per venire incontro a ragionievoli e motivate esigenze dell'Acquirente.

- 6.5. Il Fornitore dovrà provvedere ad un adeguato imballo e protezione dei Prodotti al fine di assicurare un ordinato controllo della fornitura e evitare i danni durante il trasporto. Salvo onere da parte dell'Acquirente la fornitura dovrà essere conforme alla normativa ISPM-15 F AO ove ci sia richiesta dalle norme vigenti nel paese di destinazione dei Prodotti e/o alle diverse specifiche in ordine.
- 6.6. Se non diversamente indicato nel relativo ordine i Prodotti dovranno essere conformi alle prescrizioni e ai requisiti essenziali di sicurezza e salute della direttiva 98/37/CE (e successive modifiche e integrazioni) se applicabile nonché ad ogni successiva normativa dell'Unione o italiana applicabile secondo il testo vigente alla data di conclusione del relativo contratto di compra-vendita. In particolare, i Prodotti forniti dovranno essere accompagnati dalla eventuale dichiarazione CE del costruttore e da ogni riferimento/documento rilevante ai fini della normativa sopra menzionata, essere muniti di ogni marcatura e delle istruzioni per l'uso previste dalla medesima normativa, dal numero dell'attestato di certificazione CE e dal nome e indirizzo dell'ente certificatore, dal riferimento alle norme armonizzate, nonché dalle norme e specifiche nazionali applicate. Devono inoltre essere apposte su supporto inamovibile, almeno le seguenti informazioni: nome del fabbricante, simbolo CE (salva diversa prescrizione riportata nell'ordine), designazione della serie o del tipo, nonché, il numero di serie. Tutta la documentazione fornita deve essere in inglese. Il

**CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
DI COMPONENTI INDUSTRIALI E MATERIALI
DEL GRUPPO TECNOFERRARI S.P.A.**

Fornitore si impegna a fornire, in relazione ai Prodotti, tutte le informazioni doganali necessarie inerenti il codice doganale degli stessi, il loro luogo di origine ed il fabbricante, prestando ogni collaborazione dovesse essere richiesta per l'espletamento con successo delle dette pratiche doganali anche laddove il trasporto dei Prodotti al cliente finale fosse onere dell'Acquirente ed eseguito in un momento successivo. L'Acquirente si riserva il diritto di sospendere le proprie obbligazioni di pagamento previste da singoli contratti di compravendita laddove tale mancata collaborazione messa a disposizione delle informazioni necessarie alle pratiche doganali dovesse determinare il blocco della merce alla frontiera interessata.

7. CONTROLLO E ACCETTAZIONE

- 7.1. Il Fornitore si impegna a fornire Prodotti conformi alle specifiche tecniche ed idonei all'uso cui sono destinati.
- Allo scopo di verificare tale conformità ed idoneità, l'Acquirente ha il diritto di ispezionare o fare ispezionare da terzi i Prodotti ordinati, anche a campione secondo le sue normali procedure e in conseguenza di non accettare il lotto o i lotti che non abbiano passato le relative prove, a sua scelta, le unità difettose dello stesso.
- 7.2. Le citate ispezioni avranno luogo, a scelta dell'Acquirente, presso gli stabilimenti del Fornitore o al ricevimento a destinazione presso l'Acquirente o il cliente finale dell'Acquirente. Le ispezioni saranno effettuate, a scelta dell'Acquirente, dal proprio personale o da una terza parte nominata dall'Acquirente stesso. L'accettazione dovrà comunque avvenire ad opera di un responsabile dell'Acquirente. Il Fornitore darà notizia all'Acquirente, con almeno quindici (15) giorni d'anticipo sulla data di consegna, che i Prodotti sono disponibili per l'ispezione. L'Acquirente si riserva il diritto di respingere la merce ai sensi del presente articolo fino a sessanta (60) giorni dall'arrivo alla destinazione convenuta con specifica comunicazione. Le denunce di non conformità ed idoneità intenderanno accettate dal Fornitore qualora quest'ultimo, entro

**CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
DI COMPONENTI INDUSTRIALI E MATERIALI
DEL GRUPPO TECNOFERRARI S.P.A.**

quindici (15) giorni dalla ricezione della denuncia scritta di non conformità dell'Acquirente, non la abbia specificamente contestata. In ogni caso è fatta salva la garanzia per vizi e/o difetti di buon funzionamento come più avanti specificata, anche laddove l'Acquirente decida di non eseguire alcun controllo della merce all'atto della consegna.

- 7.3. Fatto salvo il diritto dell'Acquirente di risolvere in tutto o in parte l'ordine con gli effetti di cui all'art. 1458 Cod. Civ., ed in genere della risoluzione per inadempimento, in caso di mancata accettazione di Prodotti standard, i lotti o le unità respinte saranno sostituiti (o riparati ove possibile a discrezione dell'Acquirente) a spese del Fornitore (incluse imballaggio, custodia, carico e spedizione verso e dal Fornitore) entro quindici (15) giorni dalla comunicazione di non accettazione dell'Acquirente e contestualmente alla richiesta di sostituzione/riparazione. Per i Prodotti forniti su specifiche dell'Acquirente i termini di rimpiazzo/riparazione, ove sia il caso, saranno negoziati caso per caso.

Nessun pagamento sarà dovuto dall'Acquirente al Fornitore per i lotti o le unità respinte/e.

8. GARANZIA

- 8.1. Senza pregiudizio per ogni altro rimedio dell'Acquirente, il Fornitore garantisce la sua piena proprietà dei Prodotti e la legittimità del trasferimento. I Prodotti saranno consegnati liberi da pegno, ed ogni altro diritto di garanzia personale o reale o riservato dominio eccetto per quanto diversamente concordato per iscritto tra le parti.
- 8.2. Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono conformi a quanto pattuito e che sono esenti da vizi relativi alla progettazione, ai materiali, alla fabbricazione e da ogni altro vizio. Egli garantisce inoltre il buon funzionamento dei Prodotti, nonché la conformità ai più moderni criteri di sicurezza ed ossequio alle relative norme, alle norme di buona tecnica, alle norme sulla prevenzione degli infortuni, alle norme sull'ambiente e alle altre norme in vigore in

**CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
DI COMPONENTI INDUSTRIALI E MATERIALI
DEL GRUPPO TECNOFERRARI S.P.A.**

Italia e nel luogo di destinazione del prodotto, purché tale luogo sia stato reso noto al fornitore prima della consegna.

Per le lamiere, barre e altri semilavorati, il prodotto non è conforme anche quando, pur rientrando nei parametri pattuiti, non è adatto alla corretta fabbricazione del pezzo cui è destinato, purché l'Acquirente abbia reso noto al fornitore prima della consegna il tipo di pezzo di cui si tratta.

- 8.3. Il Fornitore effettuerà, nel corso del periodo di garanzia sotto specificato, a richiesta dell'Acquirente, la sostituzione o la riparazione gratuite presso l'Acquirente o il cliente finale dei Prodotti affetti da vizi o difetti di qualsiasi tipo. Inoltre, qualora i Prodotti venduti siano impiegati in processi produttivi dell'Acquirente, il Fornitore garantirà anche il rimpiazzo degli scarti operati dall'Acquirente, che risultino dovuti al processo di produzione dell'Acquirente stesso. Le unità sostituite o riparate beneficeranno a loro volta dello stesso termine di garanzia. Le unità o i lotti difettosi saranno sostituiti (o riparati ove possibile a discrezione dell'Acquirente) a spese del Fornitore (incluse imballaggio, custodia, carico e spedizione verso ed al Fornitore) entro quindici (15) giorni dalla comunicazione dell'Acquirente e contestuale richiesta di sostituzione/ riparazione. Laddove i Prodotti difettosi sostituiti con altri dal Fornitore, siano da spedire al Cliente finale dell'Acquirente che gode di medesima garanzia sui Prodotti, se non spediti direttamente al suo indirizzo, saranno spediti dall'Acquirente a spese ed oneri (inclusi quelli doganali) del Fornitore. Per i Prodotti forniti su specifiche dell'Acquirente i termini di rimpiazzo/riparazione, ove sia il caso, saranno negoziati caso per caso. Nessun pagamento sarà dovuto dall'Acquirente al Fornitore per i lotti o le unità respinti/e ed eventuali pagamenti relativi a quei lotti o unità potranno essere sospesi dall'Acquirente. La garanzia di cui al presente articolo ha una durata di dodici (12) mesi da un eventuale collaudo e comunque ventiquattro (24) mesi dalla data di consegna, salvo patto contrario scritto. In ogni caso sono fatti salvi i diritti discendenti dalle disposizioni di codice civile e in particolare l'Acquirente manterrà la facoltà di richiedere il

**CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
DI COMPONENTI INDUSTRIALI E MATERIALI
DEL GRUPPO TECNOFERRARI S.P.A.**

risarcimento del maggior danno derivante da vizi e/o difetti dei Prodotti nonché la risoluzione del contratto e degli ordini collegati, purché egli provveda a denunciare i detti difetti entro il periodo di garanzia.

- 8.4. E' comunque inteso che qualsiasi responsabilità derivante dai Prodotti, ivi compresi eventuali danni a persone o cose, sarà ad esclusivo carico del fornitore che terrà indenne l'Acquirente e si assicurerà contro tutti i rischi in maniera adeguata.
- 8.5. Medesima garanzia di buona esecuzione secondo i migliori standard industriali, con i termini di validità di cui all'art. 9.3 di 12 mesi decorrenti dalla loro prestazione è assicurata anche per eventuali servizi prestat dal Fornitore. In tal caso il Fornitore si impegna ad intervenire entro sette (7) giorni dalla comunicazione dell'Acquirente e contestualmente a porre rimedio alla cattiva esecuzione del servizio, fatta salva l'attività di altri rimedi codicistici.

9. DIFETTOSITÀ EPIDEMICA

- 9.1. Qualora si sviluppi nei Prodotti una difettosità non conformità alle specifiche concordate di tipo ricorrente e/o epidemico, con ciò intendendosi una difettosità pari o superiore al 5% dei Prodotti consegnati nell'arco di 90 (novanta) giorni, determinato dalle medesime cause ("difettosità epidemica"), è fatto obbligo al Fornitore di rimuovere le cause di tale problema. In tale ipotesi le spedizioni di Prodotti non ancora consegnati saranno posposte, a richiesta dell'Acquirente, fino a che non sia stato posto rimedio alla causa della difettosità epidemica.
- 9.2. Qualora, dopo quindici (15) giorni dalla data in cui l'Acquirente ha notificato al Fornitore l'esistenza della difettosità epidemica, il Fornitore non abbia ancora provveduto a rimediare vi, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere il contratto sospeso (nonché gli altri aventi ordini aventi medesimo oggetto o ad esso collegati) senza alcuna responsabilità verso la controparte, e fatto comunque salvo il suo diritto al risarcimento dei danni nonché ogni altro eventuale rimedio.
- 9.3. Qualora venga trovata una soluzione al problema, tutte le unità di

**CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
DI COMPONENTI INDUSTRIALI E MATERIALI
DEL GRUPPO TECNOFERRARI S.P.A.**

Prodotto successivamente consegnate all'Acquirente dovranno incorporare le modifiche volte a rimediare al difetto e il Fornitore dovrà sostituire gratuitamente, nei termini dell'art. 8.3 di cui sopra, tutte le unità di Prodotto precedentemente consegnate all'Acquirente, che siano affette da tale difettosità epidemica; in aggiunta il Fornitore riconoscerà una penale pari al 50% del valore dei Prodotti consegnati affetti da difettosità epidemica riconoscendo corrispondenti sconti su successivi ordini, se inoltrati, salvigli ulteriori danni che comunque dovessero essere dimostrati.

10. PARAMETRI COLLEGATI AL PRODOTTO CHE INCIDONO SULLA SUA CAPACITÀ DI FAR FUNZIONARE LA MACCHINA A CUI SONO DESTINATI.

- 10.1. Qualora i Prodotti oggetto di fornitura (ad esclusione di quelle a disegno dell'Acquirente) fossero destinate a far parte di un impianto (come parte del medesimo o come componente di una macchina), il Fornitore garantisce che i Prodotti/componenti, una volta montati, risulteranno adatti a raggiungere i parametri produttivi e tecnici eventualmente richiesti in ordine e necessari per un buon funzionamento dell'impianto stesso; nel caso in cui l'impianto del cliente finale dell'Acquirente non raggiungesse i parametri produttivi e gli altri parametri di funzionalità a causa di difettosità o non conformità dei Prodotti/componenti di cui sopra, e per tale motivo l'Acquirente dovesse sopportare maggiori oneri o costi (quali ma non esclusivamente: penali, forniture gratuite, assistenza tecnica gratuita, sconti, etc.), il Fornitore sarà responsabile per essi nei confronti dell'Acquirente.

11. CAMBIO-SPOSTAMENTO DEL PROCESSO PRODUTTIVO

- 11.1. Considerando che il presente ordine presuppone la preventiva omologazione del Fornitore e del processo produttivo, il Fornitore è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto all'Acquirente la sua eventuale intenzione di cambiare il processo di produzione e/o spostare il luogo di fabbricazione del Prodotto. L'Acquirente avrà

**CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
DI COMPONENTI INDUSTRIALI E MATERIALI
DEL GRUPPO TECNOFERRARI S.P.A.**

diritti di non dar corso ad eventuali ordini di Prodotti pendenti che siano fabbricati e venduti all'Acquirente col nuovo processo o nel nuovo luogo e, qualora il nuovo processo produttivo o luogo di produzione non dovesse soddisfare il suo parametri di qualità, risolvere gli ordini pendenti e quelli collegati.

Il Fornitore risponderà di qualsiasi conseguenza negativa che possa derivare all'Acquirente dall'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra.

12. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

- 12.1. Il Fornitore garantisce che i Prodotti e la relativa documentazione non violano alcun brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale o industriale di terzi e che nessuna azione per contraffazione di diritti o brevetti relativi ai Prodotti o alla loro documentazione è pendente davanti a qualsiasi Giudice; inoltre il Fornitore si impegna a risarcire all'Acquirente qualsiasi danno o onere derivante da rivendicazioni di terzi basate su tale contraffazione.

13. DIVIETO DI CESSIONE E DI SUB-CONTRAENZA

- 13.1. I diritti derivanti dal presente ordine e l'intero contratto da esso discendenti non potranno essere oggetto di cessione o di delegazione a terzi. E' fatto divieto assoluto al Fornitore, a pena di risoluzione dell'originario ordine e pagamento dei relativi danni, di affidare a terzi l'esecuzione totale o parziale della fornitura senza una preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente, rimanendo inteso che anche in questi ultimi casi il Fornitore rimarrà totalmente responsabile dell'oggetto del proprio ordine.
- 13.2. Non sono altresì consentite cessioni del credito originante dalle forniture o altre forme di delega di pagamento senza preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente. Si precisa altresì che essendo l'Ordine la fonte del credito e facendo per tale motivo lo stesso parte dei documenti probatori di cui all'art. 1262 del Cod. Civ. la presente clausola di non cedibilità si deve ritenere a conoscenza del

**CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
DI COMPONENTI INDUSTRIALI E MATERIALI
DEL GRUPPO TECNOFERRARI S.P.A.**

cessione a rischio a ad esso opponibile ai sensi dell'art.1260 del Cod.Civ.

14. FORO COMPETENTE

- 14.1. Per ogni controversia derivante dal contratto o ad essa collegata sarà esclusivamente competente il foro di Milano; tuttavia, in deroga a quanto sopra, l'Acquirente avrà sempre la facoltà di adire il foro del Fornitore.

Il Fornitore dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le clausole delle Condizioni Generali di Acquisto e di approvare specificamente quelle di cui agli articoli: 2.1 (Termini e condizioni di pagamento), 2.3 (Ritardo nei pagamenti), 4.2 (Titolarità dei risultati delle commesse), 5.1 (Esclusiva), 5.3 (Modifiche), 6.1 (Passaggio dei rischi), 6.2 (Penali), 6.4 (Modifiche agli ordini e proroghe del termine di consegna), 7.2 (Ispezioni e denunce di non conformità all'arrivo), 7.3 (Obblighi del Fornitore conseguenti), 8.2 (Conformità delle macchine), 8.3 (Estensione della garanzia e diritto alla sospensione dei pagamenti), 8.4 (Responsabilità per danni), 9.3 (Conseguenze per il caso venga risolto un problema di difettosità sistemica), 10.1 (Mancato raggiungimento dei parametri contrattuali), 11 (Cambio-spostamento del processo produttivo), 13.1 (Divieto di cessione del contratto e di sub-contrarre), 13.2 (Divieto di cessione del credito), 14.1 (Foro competente).

Queste condizioni generali ("Condizioni Generali di Acquisto") si applicano al presente ordinato di acquisto emesso dalla società GRUPPO TECNOFERRARI S.P.A., codice fiscale 01984990364, partita iva P.I. 01475650352, con sede legale in via Ghiarola Nuova, 105-107 41042 Fiorano Modenese (nel seguito denominata "Acquirente") ed a quelli che eventualmente dovessero essere emessi in futuro ed accettati, dalla società venditrice (in seguito denominata "Fornitore") per l'acquisto dei prodotti di cui al presente ordinato e ai possibili ordini seguenti (nel seguito denominati "Prodotti").

1. ORDINE DI ACQUISTO

- 1.1. La fornitura oggetto del presente ordine di acquisto, nonché eventuali successive forniture effettuate in base ad ordini di acquisto dell'Acquirente, è disciplinata dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto.
- 1.2. Il Fornitore dovrà comunicare all'Acquirente l'accettazione del presente ordine sottoscrivendo le presenti Condizioni Generali di Acquisto restituendone copia debitamente sottoscritta ed inviandogli conferma separata. Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione anzidetta ed il ricevimento di tale conferma d'ordine. Resta inteso che il singolo contratto di compravendita non entrerà in vigore se il Fornitore non abbia restituito le presenti Condizioni Generali firmate e timbrate anche ai sensi dell'art. 1341 del Cod. Civ. da un legale rappresentante o comunque da soggetto dotato dei corrispondenti poteri di vincolare il Fornitore. A questo riguardo il Fornitore esonererà l'Acquirente da ogni verifica al riguardo sulla base dell'affidamento che ogni atto proveniente dal Fornitore genererà. Qualora entro il

termine di 30 giorni non siano pervenute le presenti Condizioni Generali debitamente come sopra sottoscritte l'Acquirente è considerato libero da ogni impegno ed il medesimo ordine a lui inoltrato sarà considerato privo di effetti. Sarà facoltà dell'Acquirente, in particolari circostanze di cui darà comunicazione, anche in assenza di sottoscrizione originaria e/o di invio della conferma d'ordine del Fornitore, considerare concluso il singolo contratto di compra-vendita che sarà sottoposto alle presenti Condizioni Generali, laddove il Fornitore avesse dato corso alla fornitura, e l'Acquirente accettato i Prodotti consegnatigli. Anche in queste casi si applicherà il dettato del successivo art.1.3.

- 1.3. Condizioni contrattuali differenti dalle presenti, che vengano allegate, richiamate, aggiunte o modificate dal Fornitore, non avranno valore se non espressamente e specificatamente accettate per iscritto dall'Acquirente.
- 1.4. A seguito del perfezionamento del contratto il Fornitore si obbliga a produrre e a fornire all'Acquirente i Prodotti ed i servizi meglio specificati nell'ordine realizzati secondo le indicazioni tecniche, i disegni, i campioni e quant'altro necessario per la migliore esecuzione del lavoro. Il singolo ordine potrà espressamente derogare a queste Condizioni Generali ed in caso di contrasto tra i contenuti dell'ordine e queste condizioni generali, i termini del singolo ordine di acquisto seguiti da corrispondente accettazione nella conferma d'ordine del Fornitore prevarranno.
- 1.5. Gli ordini di acquisto, i loro eventuali allegati, le presenti Condizioni Generali di Acquisto e le corrispondenti conferme di ordine costituiscono l'unica ed esclusiva fonte regolatoria dei singoli rapporti di compra-vendita che si

andranno ad instaurare, superando ogni eventuale altra pattuizione precedente dal medesimo oggetto. In caso di contrasto tra i documenti sopra elencati gli uni prevarranno sugli altri nell'ordine in cui sono elencati in questocomma.

2. PREZZI E PAGAMENTI

- 2.1. I prezzi indicati o richiamati nell'ordine sono da intendersi esclusivi di IVA e non soggetti a variazione alcuna; essi si intendono inclusivi del relativo imballo per la spedizione secondo le istruzioni dell'Acquirente.
- 2.2. Il trasporto e l'assicurazione dei Prodotti sino al magazzino dell'Acquirente in via Ghiarola Vecchia, 91 41042 Fiorano (MO) (qui di seguito la "Consegna"), salvo diversa pattuizione in ordine, saranno a carico del Fornitore e da considerarsi inclusi nel prezzo.
- 2.3. In caso di ritardo nei pagamenti, sono dovuti al fornitore gli interessi legali nella misura al momento applicabile, a decorrere dalla data di esigibilità del relativo credito. L'Acquirente potrà sospendere i pagamenti in caso di inadempimento del fornitore o qualora sussistano circostanze da cui risulti verosimile che il fornitore non adempirà regolarmente la sua prestazione per le sue precarie condizioni finanziarie. Eventuali ritardi nei pagamenti dell'Acquirente, nell'ambito della tolleranza d'uso che comunque non eccedano i 30 giorni, non consentono al fornitore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi contrattuali.
- 2.4. Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di assemblaggio, di installazione, di montaggio del prodotto e per l'esecuzione di ogni altro lavoro, salvo diverso accordo contenuto in ordine, si intendere compreso nel prezzo del prodotto.

3. FATTURAZIONE

- 3.1. Le fatture relative ai Prodotti saranno emesse dal Fornitore con data non anteriore alla data di consegna dei relativi Prodotti e faranno riferimento al numero d'ordine, alla posizione d'ordine ed alla descrizione della merce. Il pagamento delle stesse, se non è stata pattuita la loro diversa scadenza, né la stessa è prescritta da norme di legge inderogabili in quest'ultimo caso applicandosi automaticamente la disposizione di legge, dovrà essere effettuato a 120 gg. f.m.d.f.
- 3.2. Le bolle di accompagnamento della merce dovranno portare indicato il numero dell'ordine cui si riferiscono; in caso contrario l'Acquirente avrà il diritto di non accettare la consegna della merce. In caso di materiali destinati a terzi una copia del Documento di Trasporto firmato dal Vettore o dal destinatario finale (nei casi di vendita franco destino) dovrà essere inviato all'Acquirente quale attestato di consegna.

4. INFORMAZIONI INDUSTRIALI

- 4.1. Qualsiasi disegno, progetto, documento o informazione tecnica, software ed ogni altra informazione industriale (in seguito collettivamente denominati "Informazione/i Industriale/i"), trasmessa o comunicata, anche verbalmente, al Fornitore, prima o dopo la conclusione del contratto, resta di esclusiva titolarità dell'Acquirente e potrà essere utilizzata dal fornitore soltanto nei limiti necessari per la corretta esecuzione del contratto. Il Fornitore si impegna a mantenere confidenziali le Informazioni Industriali ed ogni altra informazione ricevuta dall'Acquirente in occasione della fornitura. In particolare, tali Informazioni

Industriali non potranno essere sfruttate dal fornitore, copiate o riprodotte, trasmesse, comunicate o divulgate a terzi, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. Ogni Informazione Industriale trasmessa al fornitore dovrà essere restituita all'Acquirente non appena essa non risulti più necessaria per l'esecuzione del contratto. Il Fornitore dovrà attenersi alle disposizioni del presente articolo anche quando l'Acquirente trasmette o comunica al Fornitore Informazioni Industriali di propri clienti o di altri terzi.

- 4.2. Salvo diverso accordo scritto, quando il contratto comporta che sia il Fornitore ad elaborare il progetto, il disegno o le caratteristiche del prodotto sulla base delle indicazioni più o meno dettagliate fornite dall'Acquirente, ogni Informazione Industriale realizzata in tale contesto dal Fornitore sarà di esclusiva titolarità dell'Acquirente a cui faranno capo tutti i diritti di utilizzazione economica, anche nel caso di invenzioni o ritrovati brevettabili o di opere dell'ingegno tutelate dalle norme sulla proprietà intellettuale. Del corrispettivo di tali diritti esclusivi di utilizzazione economica si è specificamente tenuto conto al momento della fissazione del prezzo della fornitura destinando una percentuale di tale prezzo a tale soddisfazione.

5. FABBRICAZIONE DEI PRODOTTI

- 5.1. Quando l'ordine dell'Acquirente si riferisce ad un prodotto che si differenzia, anche solo per alcuni elementi e/o limitati particolari, da quello usualmente fabbricato o commercializzato dal Fornitore, ed in particolare quando l'ordine si riferisce ad un prodotto da fabbricare secondo le indicazioni più o meno dettagliate dell'Acquirente o del

cliente finale dell'Acquirente, è inteso che, salvo diverso accordo scritto, il fornitore dovrà fabbricare il prodotto esclusivamente per la vendita all'Acquirente.

- 5.2. Il Fornitore, per consentire all'Acquirente di fornire eventuali consigli e suggerimenti nell'eventuale fase di progettazione e nella fase di fabbricazione del prodotto, assicura al personale dell'Acquirente il libero accesso ai luoghi nei quali i Prodotti vengono progettati o fabbricati, dietro semplice preavviso e durante l'orario di lavoro; l'eventuale esercizio di tale facoltà da parte dell'Acquirente non comporta alcun esonero o limitazione delle responsabilità del Fornitore previste nelle presenti condizioni generali.
- 5.3. Il Fornitore si atterrà in ogni momento alle eventuali richieste di modifica delle caratteristiche, delle specifiche tecniche, delle prestazioni e dei rendimenti del Prodotto indicate nell'ordine, indipendentemente dalla loro entità, ma solo se verranno richieste dall'Acquirente per iscritto. Tali modifiche non comporteranno alcuna variazione dei prezzi e delle altre condizioni della fornitura se non sono sostanziali e, negli altri casi, se il Fornitore non richiede una rinegoziazione delle condizioni della fornitura entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta di modifica. In nessun caso, per l'esercizio di facoltà previste dal presente articolo, il Fornitore potrà recedere dal contratto o interrompere o sospendere la progettazione o la fabbricazione dei Prodotti.
- 5.4. I Prodotti, macchine o componenti che siano, receranno solo gli eventuali marchi, segni distintivi, targhe descrittive e di istruzioni e quant'altro indicato dall'Acquirente, conformemente alle istruzioni di quest'ultima. Si intende che

il Fornitore, anche in casi diversi da quelli previsti al presente articolo 5, non avrà alcun diritto di usare il marchio gli altri segni distintivi dell'Acquirente (o del cliente dell'Acquirente), se non dietro autorizzazione scritta di quest'ultimo.

- 5.5. Tutte le modifiche costruttive per iniziativa del Fornitore che verranno apportate all'oggetto della fornitura al fine di migliorarne le caratteristiche funzionali o tecniche o comunque ogni modifica rispetto ai disegni, specifiche e caratteristiche anche estetiche originarie, dovranno essere autorizzate per iscritto dall'Acquirente.

6. CONSEGNE

- 6.1. Salvo quanto diversamente specificato nell'ordine, la consegna si intende franco destino stabilimento dell'Acquirente o Franco destino presso il Cliente finale indicato dall'Acquirente. In ogni caso, il Fornitore sopporterà tutte le spese di trasporto, assicurazione ed ogni altra spesa, nonché tutti i rischi, fino al momento del ricevimento del prodotto presso lo stabilimento dell'Acquirente, ovvero presso lo stabilimento del cliente dell'Acquirente qualora l'ordine preveda che il prodotto debba essere spedito dal Fornitore direttamente a tale cliente. La proprietà e il rischio passeranno all'Acquirente alla presa in consegna materiale dei Prodotti come sopra prevista. Tutti i Prodotti ordinati dall'Acquirente dovranno essere consegnati alle date e nelle località di consegna specificate nell'ordine. I termini convenuti per la consegna sono tassativi ed essenziali salvo quanto previsto al successivo comma. Sono perciò da escludersi, oltre a ritardi,

anche gli anticipi rispetto alla data di consegna concordata, a meno che ciò non sia richiesto dall'Acquirente.

- 6.2. Fermo restando il diritto dell'Acquirente al risarcimento degli ulteriori danni, nel caso in cui il Fornitore ritardi la consegna di qualunque unità di Prodotti rispetto alle date previste nell'ordine, l'Acquirente avrà la facoltà : a) di risolvere il relativo contratto e gli ordini ad esso collegati a danni e spese del Fornitore eventualmente concedendo, qualora non volesse dichiarare immediatamente risolto il contratto, un nuovo termine per adempiere spirato il quale esercitare il detto diritto di risoluzione; b) in ogni caso, di applicare una penale pari all'1 (uno) % del prezzo per ogni settimana di ritardo nella consegna, sino al 10 % del prezzo del Prodotto in ritardo, salva la richiesta degli ulteriori danni. L'Acquirente è espressamente autorizzato a dedurre tali crediti dagli importi eventualmente dovuti al Fornitore.
- 6.3. L'Acquirente potrà rinviare al Fornitore, a spese del Fornitore stesso, qualsiasi unità di Prodotto consegnata con più di sette (7) giorni di anticipo rispetto alla data di consegna specificata nell'ordine, dovendosi considerare tali Prodotti come non consegnati. Ove invece l'Acquirente decida di accettare la consegna anticipata, egli potrà addebitare al Fornitore le possibili spese di magazzinaggio che ne conseguono.
- 6.4. L'Acquirente ha la facoltà senza che ne derivino oneri aggiuntivi a suo carico, di modificare il luogo di destinazione dei Prodotti e/o di posticipare la data di consegna fino ad un massimo di 60 giorni, purché ne avvisi il Fornitore per iscritto con un preavviso di 30 giorni rispetto alla data di consegna prevista nell'ordine.

Il Fornitore si impegna inoltre ad accettare eventuali

modifiche in più o in meno, purché non eccedenti il 20%, dei quantitativi oggetto dell'ordine, a condizione che queste gli vengano richieste per iscritto dall'Acquirente con un congruo preavviso. Per quanto riguarda eventuali richieste di modifica eccedenti il 20%, il Fornitore è tenuto a compiere i migliori sforzi per venire incontro a ragioneevoli motivate esigenze dell'Acquirente.

- 6.5. Il Fornitore dovrà provvedere ad un adeguato imballo e protezione dei Prodotti al fine di assicurare un ordinato controllo della fornitura ed evitare i danni durante il trasporto. Salvo esonero da parte dell'Acquirente la fornitura dovrà essere conforme alla normativa ISPM-15 FAO ove ciò sia richiesto dalle norme vigenti nel paese di destinazione dei Prodotti e/o alle diverse specifiche in ordine.
- 6.6. Se non diversamente indicato nel relativo ordine i Prodotti dovranno essere conformi alle prescrizioni ed ai requisiti essenziali di sicurezza e salute della direttiva 98/37/CE (e successive modifiche ed integrazioni) nonché ad ogni successiva normativa dell'Unione o italiana applicabile secondo il testo vigente alla data di conclusione del relativo contratto di compra-vendita. In particolare, i macchinari forniti dovranno essere accompagnati dalla dichiarazione CE del costruttore e da ogni riferimento/documento rilevante ai fini della normativa sopra menzionata, essere muniti di ogni marcatura e delle istruzioni per l'uso previste dalla medesima normativa, essere altresì accompagnati dagli schemi necessari per la messa in funzione, la manutenzione, l'ispezione, il controllo del buon funzionamento e, ove applicabile, dal numero dell'attestato di certificazione CE e dal nome ed indirizzo dell'ente certificatore, dal riferimento alle norme armonizzate,

nonché dalle norme e specifiche nazionali applicate. Sulla macchina devono inoltre essere apposte su supporto inamovibile, almeno le seguenti informazioni: nome del fabbricante, simbolo CE (salva diversa prescrizione riportata nell'ordine), designazione della serie o del tipo, nonché il numero di serie. Tutta la documentazione fornita con la macchina e le indicazioni riportate su se stessa (comprese le identificazioni dei comandi e le interfacce software) devono essere nella lingua del paese di utilizzo della macchina o in inglese. Il Fornitore si impegna altresì a fornire, in relazione ai Prodotti, macchine o componenti che siano, tutte le informazioni doganali necessarie inerenti il codice doganale degli stessi, il loro luogo di origine ed il fabbricante, prestando ogni collaborazione dovesse essere richiesta per l'espletamento con successo delle dette pratiche doganali anche laddove il trasporto dei Prodotti al cliente finale fosse onere dell'Acquirente ed eseguito in un momento successivo. L'Acquirente si riserva il diritto di sospendere le proprie obbligazioni di pagamento previste dai singoli contratti di compravendita laddove tale mancata collaborazione e messa a disposizione delle informazioni necessarie alle pratiche doganali dovesse determinare il blocco della merce alla frontiera interessata.

7. CONTROLLO E ACCETTAZIONE

- 7.1. Il Fornitore si impegna a fornire Prodotti conformi alle specifiche tecniche ed idonei all'uso cui sono destinati. Allo scopo di verificare tale conformità ed idoneità, l'Acquirente ha il diritto di ispezionare o far ispezionare da terzi i Prodotti ordinati, anche a campione, secondo le sue

normali procedure ed in conseguenza di non accettare il lotto o i lotti che non abbiano passato le relative prove, a sua scelta, le unità difettose dello stesso.

- 7.2. Le citate ispezioni avranno luogo, a scelta dell'Acquirente, o presso gli stabilimenti del Fornitore o al ricevimento a destinazione presso l'Acquirente o il cliente finale dell'Acquirente. Le ispezioni saranno effettuate, a scelta dell'Acquirente, dal proprio personale o da una terza parte nominata dall'Acquirente stesso. L'accettazione dovrà comunque avvenire ad opera di un responsabile dell'Acquirente. Il Fornitore darà notizia all'Acquirente, con almeno quindici (15) giorni d'anticipo sulla data di consegna, che i Prodotti sono disponibili per l'ispezione. L'Acquirente si riserva il diritto di respingere la merce ai sensi del presente articolo fino a sessanta (60) giorni dall'arrivo alla destinazione convenuta con specifica comunicazione. Le denunce di non conformità o idoneità si intenderanno accettate dal Fornitore qualora quest'ultimo, entro quindici (15) giorni dalla ricezione della denuncia scritta di non conformità dell'Acquirente, non la abbia specificamente contestata. In ogni caso è fatta salva la garanzia per vizi e/o difetti di buon funzionamento come più avanti specificata, anche laddove l'Acquirente decida di non eseguire alcun controllo della merce all'atto della consegna.
- 7.3. Fatto salvo il diritto dell'Acquirente di risolvere in tutto o in parte l'ordine con gli effetti di cui all'art. 1458 Cod. Civ., ed in genere della risoluzione per inadempimento, in caso di mancata accettazione di Prodotti standard, i lotti o le unità respinte saranno sostituiti (o riparati ove possibile a discrezione dell'Acquirente) a spese del Fornitore (incluse imballaggio, custodia, carico e spedizione verso e dal

Fornitore) entro quindici (15) giorni dalla comunicazione di non accettazione dell'Acquirente e contestuale richiesta di sostituzione/riparazione. Per i Prodotti forniti su specifiche dell'Acquirente i termini di rimpiazzo/riparazione, o, in caso contrario, il caso sarà negoziato caso per caso.

Nessun pagamento sarà dovuto dall'Acquirente al Fornitore per i lotti o le unità respinte.

8. COLLAUDO

- 8.1. Quando oggetto del contratto sono dei macchinari (incluse le linee di produzione, impianti, stampi ed altre attrezzature) e in ogni caso in cui ciò sia previsto nell'ordine dell'Acquirente, i prodotti verranno sottoposti a collaudo, salvo l'Acquirente dichiarare in ogni momento per iscritto di voler rinunciare; il collaudo, salvo quanto previsto all'art. 8.5, si terrà presso lo stabilimento dell'Acquirente secondo le normali procedure e tecniche di quest'ultima. Il Fornitore parteciperà alle prove di collaudo e presterà all'Acquirente tutta la collaborazione necessaria per la corretta esecuzione di tali prove. Se è prevista l'installazione o il montaggio, il suddetto collaudo si terrà ad installazione o montaggio avvenuto.
- 8.2. In caso di esito negativo del collaudo, fatto salvo il diritto dell'Acquirente al risarcimento degli eventuali danni, al rifiuto del prodotto e alla risoluzione del contratto e degli ordini collegati, il Fornitore presterà a sue spese gli interventi e le sostituzioni del caso per rendere al più presto conformi i prodotti a quanto stabilito nell'ordine nonché per eliminare ogni eventuale vizio; a tali interventi o sostituzioni, se così richiesto dall'Acquirente, seguirà al più

presto un ulteriore secondo collaudo con modalità analoghe al primo.

- 8.3. L'esito positivo o l'esito sostanzialmente positivo del collaudo deve essere documentato in un benestare di collaudo emesso dall'Acquirente che indichi le eventuali riserve relative a vizi o a difformità di minore entità eventualmente riscontrate a cui il Fornitore rimedierà comunque al più presto, fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Acquirente al risarcimento degli eventuali danni. Il suddetto benestare scritto libera il fornitore solo dalla garanzia per le difformità e i vizi facilmente e palesemente riconoscibili, purché tali difformità e vizi non siano stati fatti oggetto di riserva e purché gli stessi non siano stati taciuti dal fornitore quando questi avrebbe potuto o dovuto averne conoscenza.
- 8.4. Qualora il fornitore dichiari di non voler presenziare al collaudo o, comunque, non vi presenzi, pur essendo stato avvertito della data del collaudo con una settimana di preavviso, l'eventuale benestare di collaudo (con o senza riserve) sottoscritto soltanto dall'Acquirente produrrà gli stessi effetti che questo articolo 8 riconnette al benestare di collaudo sottoscritto dalle parti.
- 8.5. In caso di macchinari acquistati per essere rivenduti, separatamente o incorporati in una linea di produzione o in un impianto di terzi, il collaudo vero e proprio deve essere ritenuto quello effettuato presso il cliente dell'Acquirente (salvo l'Acquirente non dichiarare in ogni momento per iscritto di volere rinunciare al collaudo presso il cliente), mentre l'eventuale collaudo presso l'Acquirente deve essere considerato come effettuato a semplice titolo indicativo, con gli effetti previsti al comma successivo.

- 8.6. Eventuali verifiche, test, prove, collaudi (ad es. l'eventuale collaudo presso il fornitore), pagamenti parziali o totali o eventuali dichiarazioni dell'Acquirente, precedenti al collaudo di cui ai commi precedenti di questo articolo, salvo esplicita dichiarazione scritta dell'Acquirente di volere rinunciare ad ogni ulteriore collaudo, vanno intesi come effettuati a semplice titolo indicativo e, di conseguenza, non comportano accettazione o presa in consegna né alcun effetto liberatorio per il Fornitore.
- 8.7. Fatti salvi i diritti di cui all'art. 8.2 ed in generale il diritto dell'Acquirente a risolvere gli ordini (inclusi quelli collegati) relativi a Prodotti che non abbiano superato il collaudo per colpa del Fornitore, ove previsto un termine nel relativo ordine entro cui la macchina deve raggiungere il risultato di aver superato i detti test di collaudo con la firma del relativo verbale, per ogni settimana di ritardo attribuibile alla esclusiva responsabilità del Fornitore, potrà essere applicata una penale pari all'1 (uno) % del valore del Prodotto sino al 10 (dieci) % del suo prezzo, salva la richiesta degli ulteriori danni.

9. GARANZIA

- 9.1. Senza pregiudizio per ogni altro rimedio dell'Acquirente, il Fornitore garantisce la sua piena proprietà dei Prodotti e la legittimità del trasferimento. I Prodotti saranno consegnati liberi da pegno ed ogni altro diritto di garanzia personale o reale o riservato dominio eccetto per quanto diversamente concordato per iscritto tra le parti.
- 9.2. Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono conformi a quanto pattuito e che sono esenti da vizi relativi alla progettazione,

ai materiali, alla fabbricazione e da ogni altro vizio. Egli garantisce inoltre il buon funzionamento dei Prodotti, nonché la conformità ai più moderni criteri di sicurezza ed ossequio alle relative norme, alle norme di buona tecnica, alle norme sulla prevenzione degli infortuni, alle norme sull'ambiente e alle altre norme in vigore in Italia e nel luogo di destinazione del prodotto, purché tale luogo sia stato reso noto al fornitore prima della consegna. Il Fornitore garantisce inoltre che la fornitura: a) è stata progettata e costruita per contenere il livello di rumorosità secondo la migliore tecnica in uso; b) in ogni caso, non supera i livelli sonori fissati dalla legge.

Per le lamiere, barre ed altri semilavorati, il prodotto non è conforme anche quando, pur rientrando nei parametri pattuiti, non è adatto alla corretta fabbricazione del pezzo cui è destinato, purché l'Acquirente abbia reso noto al fornitore prima della consegna il tipo di pezzo di cui si tratta.

- 9.3. Il Fornitore effettuerà nel corso del periodo di garanzia sotto specificato, a richiesta dell'Acquirente, la sostituzione o la riparazione gratuite presso l'Acquirente o il cliente finale dei Prodotti affetti da vizi o difetti di qualsiasi tipo. Inoltre, qualora i Prodotti venduti siano impiegati in processi produttivi dell'Acquirente, il Fornitore garantirà anche il rimpiazzamento degli scarti operati dall'Acquirente, che risultino non dovuti al processo di produzione dell'Acquirente stesso. Le unità sostituite o riparate beneficeranno a loro volta dello stesso termine di garanzia. I Prodotti respinti in quanto non riparabili in loco saranno sostituiti a spese del Fornitore (incluse imballaggio, custodia, carico e spedizione verso ed al Fornitore) entro quindici (15) giorni dalla comunicazione dell'Acquirente e contestuale richiesta di sostituzione/

riparazione. Laddove i Prodotti difettosi sostituiti con altri dal Fornitore, siano da spedire al Cliente finale dell'Acquirente che gode di medesima garanzia sui Prodotti, se non spediti direttamente al suo indirizzo, saranno spediti dall'Acquirente a spese ed oneri (inclusi quelli doganali) del Fornitore. Per i Prodotti forniti su specifiche dell'Acquirente i termini di rimpiazzo/riparazione, ove sia il caso, saranno negoziati caso per caso. Nessun pagamento sarà dovuto dall'Acquirente al Fornitore per i lotti o unità respinti e per eventuali pagamenti relativi a quei lotti o unità potranno essere sospesi dall'Acquirente. La garanzia di cui al presente articolo ha una durata di dodici (12) mesi da un eventuale collaudo e comunque ventiquattro (24) mesi dalla data di consegna, salvo patto contrario scritto. In ogni caso sono fatti salvi i diritti discendenti dalle disposizioni codicistiche ed in particolare l'Acquirente manterrà la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno derivante da vizi e/o difetti dei Prodotti nonché la risoluzione del contratto e degli ordini collegati, purché egli provveda a denunciare i detti difetti entro il periodo di garanzia.

- 9.4. E' comunque inteso che qualsiasi responsabilità derivante dai Prodotti, ivi compresa eventuali danni a persone o cose, sarà ad esclusivo carico del fornitore che terrà indenne l'Acquirente e si assicurerà contro tutti i rischi in maniera adeguata.
- 9.5. Medesima garanzia di buona esecuzione secondo i migliori standard industriali, con i termini di validità di cui all'art. 9.3 di 12 mesi decorrenti dalla loro prestazione è assicurata anche per eventuali servizi prestati dal Fornitore. In tali casi il Fornitore si impegna ad intervenire entro sette (7) giorni dalla comunicazione dell'Acquirente e contestuale

richiesta di porre rimedio alla cattiva esecuzione del servizio, fatta salva l'alternativa di rimedio di cui al punto 10.1.

10. DIFETTOSITÀ EPIDEMICA

- 10.1. Qualora si sviluppi nei Prodotti una difettosità o non conformità alle specifiche concordate di tipo ricorrente e/o epidemico ("difettosità epidemica"), è fatto obbligo al Fornitore di rimuovere le cause del problema.

In tale ipotesi le spedizioni di Prodotti non ancora consegnati saranno posposte, a richiesta dell'Acquirente, fino a che non sia stato posto rimedio alla causa della difettosità epidemica.

- 10.2. Qualora, dopo quindici (15) giorni dalla data in cui l'Acquirente ha notificato al Fornitore l'esistenza della difettosità epidemica, il Fornitore non abbia ancora provveduto a rimediare, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere il contratto sospeso (nonché gli altri aventi ordinari aventi medesimo oggetto o ad esso collegati) senza alcuna responsabilità verso la controparte e fatto comunque salvo il suo diritto al risarcimento dei danni nonché ogni altro eventuale rimedio.

- 10.3. Qualora venga trovata una soluzione al problema, tutte le unità di Prodotto successivamente consegnate all'Acquirente dovranno incorporare le modifiche volte a rimediare al difetto e il Fornitore dovrà sostituire gratuitamente tutte le unità di Prodotto precedentemente consegnate all'Acquirente, che siano affette da tale difettosità epidemica; il Fornitore rimborserà inoltre all'Acquirente i danni e le spese da questi sopportati per la sostituzione o l'individuazione dei Prodotti precedentemente consegnati ed incorporanti tale

difettosità epidemica, incluse le spese di trasporto ed eventualmente doganali dei Prodotti non difettosi al suo Clientefinale

11. MANCATORAGGIUNGIMENTOCAPACITÀPRODUTTIVA OALTRIPARAMETRICOLLEGATI AL PRODOTTO.

- 11.1. Qualora i Prodotti oggetto di fornitura (ad esclusione di quelle a disegno dell'Acquirente) fossero destinate a far parte di un impianto (come parte del medesimo o come componenti di una macchina), il Fornitore garantisce che le macchine o i componenti customizzati, una volta montate/i e/o avviati/e risulteranno conformi ai parametri produttivi e tecnici richiesti dall'Acquirente e necessari per un buon funzionamento dell'impianto stesso; nel caso in cui l'impianto del cliente finale dell'Acquirente non raggiungesse i parametri produttivi e gli altri parametri di funzionalità a causa di difettosità o non conformità dei Prodotti di cui sopra, e per tale motivo l'Acquirente dovesse sopportare maggiori oneri o costi (quali ma non esclusivamente: penali, forniture gratuite, assistenza tecnica gratuita, sconti, etc.), il Fornitore sarà responsabile per essi nei confronti dell'Acquirente.

12. CAMBIO-SPOSTAMENTO DEL PROCESSO PRODUTTIVO

- 12.1. Considerando che il presente ordine presuppone la preventiva omologazione del Fornitore e del processo produttivo, il Fornitore è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto all'Acquirente la sua eventuale intenzione di cambiare il processo di produzione e/o spostare il luogo di fabbricazione del Prodotto. L'Acquirente avrà diritto di non dar corso ad eventuali

ordini di Prodotti pendenti che siano fabbricati e venduti all'Acquirente col nuovo processo o nel nuovo luogo, qualora il nuovo processo produttivo o luogo di produzione non dovesse soddisfare il suo parametri di qualità, risolvere gli ordini pendenti e quelli collegati.

Il Fornitore risponderà di qualsiasi conseguenza negativa che possa derivare all'Acquirente dall'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra.

13. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

- 13.1. Il Fornitore garantisce che i Prodotti e la relativa documentazione non violano alcun brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale o industriale di terzi e che nessuna azione per contraffazione di diritti e/o brevetti relativi ai Prodotti o alla loro documentazione è pendente davanti a qualsiasi Giudice; inoltre il Fornitore si impegna a risarcire all'Acquirente qualsiasi danno o onere derivante da rivendicazioni di terzi basate sulla contraffazione.

L'Acquirente ha il diritto di utilizzare la documentazione relativa al Prodotto, tradurla, riprodurla e modificarla per inserirla nei propri manuali d'uso e documentazione. Ha altresì il diritto di concedere ai suoi clienti finali licenze d'uso gratuite e perpetue dei software del Fornitore o comunque contenuti nei Prodotti e destinati ad essere parti di altre macchine.

14. LAVORI DI MONTAGGIO, INSTALLAZIONE ED ALTRE ATTIVITÀ DEL PERSONALE DEL FORNITORE

- 14.1. Quando il contratto prevede l'invio di personale del fornitore

(odaquestiprocurato)pressoglistabilimentidell'Acquirente o presso il cliente indicato dall'Acquirente (in Italia o all'estero),si intendeche,salvodiverso accordoscritto,lespese di viaggio,vitto,alloggioed ogni altra spesa relativa a tale personale sarà interamente a carico del Fornitore e che il prezzo di tali prestazioni è compreso nel prezzo dei Prodotti.

- 14.2. Il Fornitore si impegna a eseguire i lavori commissionati in piena autonomia ed a regola d'arte e si assume l'obbligo di dotare di un tesserino di riconoscimento il personale incaricato impegnandosi a fare loro indossare i necessari dispositivi di protezione nonché a far rispettare tutte le norme anti-infortunistiche e di sicurezza vigenti (in particolare le disposizioni del D.lgs. n.81/2008) nonché tutte le disposizioni specifiche di reparto/stabilimento adottate nell'ambiente di lavoro. Il Fornitore si impegna a prendere conoscenza, prima dell'inizio di qualsiasi attività dei rischi specifici collegati all'ambiente di lavoro in questione ed a manlevare e tenere indenne l'Acquirente per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire il personale incaricato e per qualsiasi danno questi dovesse arrecare ai terzi. Il Fornitore si impegna a fornire ogni informazione ed a redigere i relativi documenti eventualmente necessari a norma di legge per la valutazione e la gestione dei rischi. Nel caso in cui l'Acquirente concede in uso al fornitore dei macchinari propri di propri clienti, al fine di consentire al fornitore di utilizzarli nella fabbricazione dei prodotti ordinati l'Acquirente è esonerato da qualsiasi responsabilità per ogni incidente dovesse verificarsi.

15. DIVIETO DI CESSIONE E DI SUB-CONTRAENZA

- 15.1 I diritti derivanti dal presente ordine e l'intero contratto

non potranno essere oggetto di cessione o di delegazione a terzi. E' fatto divieto assoluto al Fornitore, a pena di risoluzione dell'originario ordine e pagamento dei relativi danni, di affidare a terzi l'esecuzione totale o parziale della fornitura senza una preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente, rimanendo d'inteso che anche in questi ultimi casi il Fornitore rimarrà totalmente responsabile dell'oggetto del proprio ordine.

- 15.2 Non sono altresì consentite cessioni del credito originante dalle forniture o altre forme di delega di pagamento senza preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente. Si precisa altresì che essendo l'Ordine la fonte del credito e facendo per tale motivo lo stesso parte dei documenti probatori di cui all'art.1262 del Cod.Civ. la presente clausola di non cedibilità si deve ritenere a conoscenza del cessionario e sarà adesso opponibile ai sensi dell'art.1260 del Cod.Civ.

16. FORO COMPETENTE

- 16.1. Per ogni controversia derivante dal contratto o ad essa collegata sarà esclusivamente competente il foro di Milano; tuttavia, in deroga a quanto sopra, l'Acquirente avrà sempre la facoltà di adire il foro del Fornitore.

Il Fornitore dichiara espressamente di conoscere e approvare tutte le clausole delle Condizioni Generali di Acquisto e di approvare specificamente quelle di cui agli articoli: 2.1 (Termini e condizioni di pagamento), 2.3 (Ritardo nei pagamenti), 4.2 (Titolarità dei risultati delle commesse), 5.1 (Esclusiva), 5.3 (Modifiche), 6.1 (Passaggio dei rischi), 6.2 (Penali), 6.4 (Modifiche agli ordini e proroghe del termine di consegna), 6.6 (Obblighi di marchiatura e di informazione sulla merce; diritti di sospensione dei pagamenti), 7.2 (Ispezioni e denunce di non conformità all'arrivo), 7.3 (Obblighi del Fornitore in caso di Prodotti non conformi), 8.2 (Fallimento del collaudo), 8.3 (Verbale di Collaudo, riserve e vizi palesi), 8.4 (Rifiuto di presenziare al collaudo dell'Acquirente), 8.5 (Oggetto e modalità delle prove di collaudo presso il cliente), 8.6 (Collaudi e test indicativi), 9.2 (Conformità delle macchine), 8.7 (Penali per il ritardo nel collaudo), 9.3 (Estensione della garanzia e diritto alla sospensione dei pagamenti), 9.4 (Responsabilità per danni), 9.5 (Garanzia sui servizi prestati), 11.1 (Mancato raggiungimento dei parametri contrattuali), 12.1 (Cambio-spostamento del processo produttivo), 14.1 (Impiego del personale del Fornitore), 14.2 (Responsabilità per le fasi di montaggio ed installazione), 15.1 (Divieto di cessione del contratto e di sub-contrarre), 15.2 (Divieto di cessione del credito), 16.1 (Foro competente).